

STATUTO CAMERALE

Art. 48bis

Consulta provinciale delle professioni

1. Ai sensi dell'art. 10 comma 6 della legge 580/1993 e successive modificazioni è istituita presso la Camera di commercio la Consulta provinciale delle professioni.
2. Della Consulta ne fanno parte di diritto i presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio e i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni , a carattere intellettuale, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni dall'avvio delle procedure di rinnovo del Consiglio camerale.
3. I rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative operanti nella circoscrizione territoriale provinciale sono individuati dalla Giunta sulla base di un apposito avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale.
4. La maggiore rappresentatività nella circoscrizione delle associazioni delle categorie professionali è determinata in particolare dalla consistenza numerica delle stesse dai servizi resi e dall'attività svolta anche in relazione alle funzioni attribuite dalla legge alla Camera di commercio.
5. La carica è onorifica, l'incarico è gratuito e non comporta oneri per il bilancio della Camera di commercio.
6. Le modalità di funzionamento della Consulta sono stabilite dal Consiglio con apposito regolamento.
7. La Consulta dura in carica 5 anni in corrispondenza con la durata del Consiglio.

Art. 48ter

Compiti e funzioni

1. La Consulta, nell'interesse generale delle categorie professionali rappresentate:
 - a) designa un rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio camerale esclusivamente con il voto di diritto dei presidenti degli ordini professionali, secondo le procedure individuate dalla normativa vigente;
 - b) espleta funzioni di tipo consultivo in materie quali la regolazione dei mercati, la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese e la promozione delle economie locali.